

Regione Piemonte

Provincia
VERCELLI

Comune di
SANTHIA

**DISCIPLINA PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Articolo 8 della l.r. dicembre 2006, n.38

**ANNO 2018
Ottobre**

Delibera G.C n° **200** del **03/10/18** divenuta esecutiva il **3/10/18**



Titolo dell'elaborato:

**PROCEDURE
PER L'ISTRUTTORIA
DELLE PRATICHE
DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

INDICE

TITOLO I Disposizione generale

Articolo 1 - Oggetto, zone soggette a tutela e regimi amministrativi

TITOLO II Regolamentazione dello sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 2 - L'apertura degli esercizi di somministrazione

Articolo 3 - Il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione

Articolo 4 - L'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione

Articolo 5 - Il trasferimento di titolarità degli esercizi di somministrazione

Articolo 6 - La cessazione degli esercizi di somministrazione.

Articolo 7 - Segnalazione certificata di inizio attività unica oppure condizionata per le attività elencate nell'articolo 8 comma 6 della Legge Regionale 38/2006

TITOLO III Disposizioni sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 64 comma 3 del D.L.vo 59/2010

Articolo 8 - Sospensione volontaria dell'attività

Articolo 9 - Altre ipotesi sottoposte a comunicazione

TITOLO IV Istruttoria comunale

Articolo 10 - verifica completezza formale

Articolo 11 - Documentazione prevista dagli artt. 8, 9, 10 della D.G.R. n. 85-13268/2010

Articolo 12 - Attivazione dell'esercizio di somministrazione soggetto a SCIA

TITOLO V Disposizioni sul procedimento per l'istruttoria delle SCIA relative alla somministrazione TEMPORANEA normata dall'articolo 10 della legge regionale 38/2006

Articolo 13 - Somministrazione temporanea

Articolo 14 - Istruttoria comunale

Articolo 15 - Attivazione della somministrazione temporanea

TITOLO VI Disposizioni transitorie e finali

Articolo 16 - Accesso ai procedimenti istruttori

Articolo 17 - Entrata in vigore

TITOLO I

Disposizione generale

Articolo 1

Oggetto, zone soggette a tutela e regimi amministrativi

1. Il presente provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n° 38 tiene conto del D.L.vo 222/2016 e del suo allegato A e disciplina i procedimenti concernenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande di durata illimitata, stagionale e temporanea relativi a:

- a) apertura,
- b) trasferimento di sede,
- c) ampliamento di superficie,
- d) trasferimento di titolarità,
- e) cessazione.

2. Il Comune di Santhià non ha individuato - secondo l'articolo 11 della DGR 85-13268/2010 e s.m.i. - **zone soggette a tutela** ai sensi dell'articolo 64 comma 3 del D.L.vo 59/2010, nelle quali rendere impossibili ulteriori flussi di pubblico senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità e **non prevede il regime autorizzatorio** per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendano esercitare la propria attività sul territorio cittadino.

3. I regimi amministrativi oggetto del presente documento sono pertanto:

- a) la **Comunicazione**, che produce effetto con la presentazione allo Sportello Unico;
- b) la **SCIA** di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990;
- c) la **SCIA unica** che applica l'art. 19bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello Unico;
- d) la **SCIA condizionata** ad atti di assenso che applica quanto previsto dall'articolo 19bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990. Qualora l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la **relativa istanza** allo Sportello Unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata - se necessaria - la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Responsabile del SUAP all'interessato.

TITOLO II

Regolamentazione dello sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: ZONE NON TUTELATE

Articolo 2

L'apertura degli esercizi di somministrazione

1. La **nuova apertura** di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico in zona non tutelata è soggetta a **SCIA unica** costituita da una SCIA più la Notifica sanitaria;
2. Nel caso in cui l'esercizio utilizzi impianti di diffusione sonora o organizzi manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali si distingue tra questi due casi:
 - a) se non si superano le soglie della zonizzazione acustica comunale è necessario aggiungere alla SCIA unica come configurata al punto 1 anche una **comunicazione** di impatto acustico;
 - b) se si superano le soglie della zonizzazione acustica comunale è necessario aggiungere alla SCIA unica come configurata al punto 1 anche una **domanda** di nulla osta di impatto acustico trasformando il regime amministrativo in SCIA condizionata.
3. Il relativo modello unificato e standardizzato è predisposto dai competenti uffici regionali ed è reperibile sul sito del Comune alla voce Sportello Unico Digitale.
4. La SCIA unica o condizionata svolgono anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS.

Articolo 3

Il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione

1. Il **trasferimento di sede** di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico in zona non tutelata è soggetta a **SCIA unica** costituita da una SCIA più la Notifica sanitaria;
2. Nel caso in cui l'esercizio utilizzi impianti di diffusione sonora o organizzi manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali si distingue tra questi due casi:
 - a) se non si superano le soglie della zonizzazione acustica comunale è necessario aggiungere alla SCIA unica come configurata al punto 1 anche una **comunicazione** di impatto acustico;
 - b) se si superano le soglie della zonizzazione acustica comunale è necessario aggiungere alla SCIA unica come configurata al punto 1 anche una **domanda** di nulla osta di impatto acustico trasformando il regime amministrativo in SCIA condizionata.
3. Il relativo modello unificato e standardizzato è stato predisposto dai competenti uffici regionali ed è reperibile sul sito del Comune alla voce Sportello Unico Digitale.
4. La SCIA unica o condizionata svolgono anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS.

Articolo 4

L'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione

1. **L'ampliamento di superficie** di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico in zona non tutelata è soggetta a **SCIA unica** costituita da una SCIA più la Notifica sanitaria;
2. Nel caso in cui l'esercizio utilizzi impianti di diffusione sonora o organizzi manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali si distingue tra questi due casi:
 - a) se non si superano le soglie della zonizzazione acustica comunale è necessario aggiungere alla SCIA unica come configurata al punto 1 anche una **comunicazione** di impatto acustico;
 - b) se si superano le soglie della zonizzazione acustica comunale è necessario aggiungere alla SCIA unica come configurata al punto 1 anche una **domanda** di nulla osta di impatto acustico trasformando il regime amministrativo in SCIA condizionata.

3. Il relativo modello unificato e standardizzato è stato predisposto dai competenti uffici regionali ed è reperibile sul sito del Comune alla voce Sportello Unico Digitale.
4. La SCIA unica o condizionata svolgono anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS.
5. Nel caso di SCIA unica di ampliamento della superficie di somministrazione non è necessario il soddisfacimento degli standard dei posti parcheggio se la superficie di ampliamento sia riferita a un'area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimuovibili non soggetta a permesso di costruire.
6. Non è necessario produrre lo studio di impatto di viabilità se la superficie di ampliamento sia riferita a un'area posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (dehors), dovunque collocata sul territorio che sia stata riattivata nel corso dell'anno 2010 per continuità di concessione progressa.

Articolo 5

Il trasferimento di titolarità degli esercizi di somministrazione

1. **Il subingresso** in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico in zona non tutelata è soggetta a **SCIA unica** costituita da una SCIA più la Notifica sanitaria.
2. Il relativo modello unificato e standardizzato è stato predisposto dai competenti uffici regionali ed è reperibile sul sito del Comune alla voce Sportello Unico Digitale.

Articolo 6

La cessazione degli esercizi di somministrazione.

1. **La cessazione di** un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico in zona non tutelata è soggetta a **comunicazione**.
2. Il relativo modello unificato e standardizzato è stato predisposto dai competenti uffici regionali ed è reperibile sul sito del Comune alla voce Sportello Unico Digitale.

Articolo 7

Segnalazione certificata di inizio attività unica oppure condizionata per le attività elencate nell'articolo 8 comma 6 della Legge Regionale 38/2006

1. Va presentata una SCIA unica anche nel caso di attività esercitate:
 - a)** negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione.
L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
 - b)** negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
 - c)** negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
 - d)** negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti;
 - e)** al domicilio del consumatore;
 - f)** nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda;
 - g)** nei circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, di cui all'articolo 2 del DPR 235/2001;

h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;

i) all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;

j) negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;

k) negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2. Nel caso in cui l'esercizio utilizzi impianti di diffusione sonora o organizzi manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali si distingue tra questi due casi:

a) se non si superano le soglie della zonizzazione acustica comunale è necessario aggiungere alla SCIA unica come configurata al punto 1 anche una comunicazione di impatto acustico;

b) se si superano le soglie della zonizzazione acustica comunale è necessario aggiungere alla SCIA unica come configurata al punto 1 anche una domanda di nulla osta di impatto acustico trasformando il regime amministrativo in SCIA condizionata.

3. Il relativo modello unificato e standardizzato è stato predisposto dai competenti uffici regionali ed è reperibile sul sito del Comune alla voce Sportello Unico Digitale.

4. La SCIA unica o condizionata svolgono anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS.

TITOLO III

Altre ipotesi dello sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non previste nell'allegato A del D.L.vo 222/2016

Articolo 8

Sospensione volontaria dell'attività

1. La sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo inferiore a 12 mesi è soggetta a **comunicazione** presentata al SUAP. Il relativo modello unificato e standardizzato è stato predisposto dai competenti uffici regionali ed è reperibile sul sito del Comune alla voce Sportello Unico Digitale.
2. La sospensione dell'attività può essere prorogata in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

Articolo 9

Altre ipotesi sottoposte a comunicazione

1. In caso di variazione della ragione sociale che non costituisce subingresso, di variazione del legale rappresentante, del trasferimento della sede legale ed amministrativa, l'impresa è tenuta a trasmettere al comune la variazione avvenuta non costituente subingresso entro 30 gg., con semplice **comunicazione**, contenente gli elementi oggetto della variazione.
2. Le società e le ditte individuali, che procedono alla sostituzione del delegato, sono tenute a trasmettere immediatamente al comune la variazione avvenuta, con semplice **comunicazione**, contenente gli elementi identificativi del nuovo soggetto in possesso dei requisiti professionali.

TITOLO IV

Istruttoria comunale

Articolo 10

Verifica completezza formale

1. Il Responsabile del SUAP riceve le SCIA, individuate agli articoli precedenti, ne verifica la completezza formale e rilascia la ricevuta prevista dal DPR 160/2010. Indi procede al trasferimento della segnalazione e dei relativi allegati agli uffici comunali di competenza per la relativa istruttoria di merito.
2. In caso di incompletezza formale delle SCIA, il Responsabile del SUAP ne dichiara l'immediata irricevibilità.
3. Nel caso di insussistenza dei requisiti e dei presupposti di esercizio, il Responsabile del SUAP procede ai sensi dell'articolo 19 comma 3 della Legge 241/90.

Articolo 11

Documentazione prevista dagli artt. 8, 9, 10 della D.G.R. n. 85-13268/2010

1. La documentazione prevista dagli articoli 8, 9 e 10 della DGR 85-13268/2010 riguarda:
 - a) il fabbisogno di parcheggi;
 - b) l'eventuale valutazione di impatto sulla viabilità;
 - c) il clima acustico;
 - d) l'impiantistica di climatizzazione e di smaltimento dei fumi;
 - e) le normative sul paesaggio;
 - f) lo smaltimento dei rifiuti;
 - g) le normative sulle barriere architettoniche;
 - h) l'eventuale rispetto delle normative di prevenzione incendi.
2. La mancata produzione della documentazione elencata – se necessaria – costituisce elemento di incompletezza formale della SCIA.

Articolo 12

Attivazione dell'esercizio di somministrazione soggetto a SCIA

1. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale 38/2006 l'attivazione del nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o dell'esercizio oggetto di trasferimento di sede, deve avvenire entro 12 mesi dalla data di inoltro della SCIA, salvo proroga in caso di comprovata necessità pena il provvedimento interdittivo di prosecuzione dell'attività.
2. L'effettiva attivazione dell'esercizio deve avvenire nel pieno rispetto delle norme sull'agibilità e sulla destinazione d'uso dei locali, oltre che a seguito della conclusione del procedimento collegato alla presentazione della notifica sanitaria e nel rispetto della sorvegliabilità dei locali e delle asseverazioni contenute nelle relazioni e negli studi che hanno reso ammissibile l'intervento.

TITOLO V
Disposizioni sul procedimento per l'istruttoria delle SCIA
relative alla somministrazione TEMPORANEA
normata dall'articolo 10 della legge regionale 38/2006

Articolo 13
Somministrazione temporanea

1. La somministrazione di alimenti e bevande esercitata in forma temporanea in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, esclusa quella svolta su aree pubbliche e comunque in manifestazioni mercatali o fieristiche che sottostanno al regime delle concessioni di posteggio, sempre che il richiedente o il delegato appositamente designato a seguire l'attività di somministrazione, siano in possesso dei requisiti morali e professionali è soggetta a SCIA unica costituita da una SCIA più la Notifica sanitaria.
2. Il relativo modello unificato e standardizzato è predisposto dai competenti uffici regionali ed è reperibile sul sito del Comune alla voce Sportello Unico Digitale.
3. Può altresì essere presentata una SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta, in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione. Le disposizioni concernenti i requisiti in questo caso non si applicano.
4. Qualora la somministrazione temporanea sia contestuale a trattenimenti e spettacoli resta ferma l'applicazione e il rispetto delle norme del TULPS di quelle di agibilità e di prevenzione incendi.

Articolo 14
Istruttoria comunale

1. Il Responsabile SUAP ricevuta la SCIA, individuata all'articolo 13, ne verifica la completezza formale e procede al trasferimento della segnalazione e dei relativi allegati agli uffici comunali di competenza per la relativa istruttoria di merito.
2. In caso di incompletezza formale della SCIA, il Responsabile SUAP ne dichiara l'immediata irricevibilità.
3. In caso di utilizzo di locali, vanno controllate le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali stessi.
4. Nel caso di insussistenza dei requisiti e dei presupposti di esercizio, il Responsabile del SUAP procede ai sensi dell'articolo 19 comma 3 della Legge 241/90.

Articolo 15
Attivazione della somministrazione temporanea

1. L'attivazione di somministrazione di alimenti e bevande temporanea è tassativamente circoscritta al periodo e ai locali di svolgimento delle manifestazioni cui fa riferimento.
2. L'effettiva attivazione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande temporaneo deve avvenire nel pieno rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità oltre che alle norme in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16 Accesso ai procedimenti istruttori

1. A sensi del regolamento comunale i soggetti legittimati hanno titolo ad accedere alla documentazione relativa al procedimento istruttorio.
2. Qualora la richiesta di accesso pervenga prima della conclusione del procedimento, ovvero in una fase istruttoria parziale, il responsabile del SUAP ha facoltà di differire l'accesso alla conclusione dell'istruttoria e in tale caso il differimento e le relative motivazioni saranno comunicate per iscritto all'interessato.
3. Il responsabile del SUAP nega l'accesso ai documenti nei casi previsti dal DPR 26 giugno 1992 n° 352.

Articolo 17 Entrata in vigore

1. Le presenti procedure entrano in vigore dal giorno successivo a quello di approvazione **della deliberazione di Giunta Comunale.**
2. Per le domande di autorizzazione e le segnalazioni certificate di inizio attività pervenute in data antecedente si seguono le procedure codificate nella deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268.